

Bando Transizione Energetica ed Ecologica Edizione 2025

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce - di seguito **Camera di commercio** -, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "*La doppia transizione digitale ed ecologica*" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito **FER**), la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito **CER**) nonché l'adozione di sistemi tesi a ridurre i consumi idrici.
2. Il presente bando è finanziato nell'ambito delle iniziative legate alla maggiorazione del Diritto annuale del 20% per il triennio 2023-2025 (dal D.M. 23 febbraio 2023) di cui alla Delibera di Consiglio camerale n.23 del 11.11.2022.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione, da parte di figure altamente qualificate e competenti, nonché l'acquisto e installazione di impianti, macchine e attrezzature finalizzati a favorire:
 - a. la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
 - b. sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER;
 - c. sistemi tesi a ridurre i consumi idrici.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a **350.000,00** euro. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher ed avranno un importo unitario massimo di euro **7.500,00**, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 4.
2. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili fino ad un massimo di euro **7.500,00**.
3. Il valore minimo dell'investimento è di euro **3.000,00**.
4. Alle imprese in possesso della certificazione di genere e alle imprese in possesso del rating di legalità¹ in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro **300,00** concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
- b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di **Lecce**;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese inclusa l'iscrizione di un domicilio digitale valido;
- d) risultino iscritte nel registro delle imprese alla data del **31.12.2022** e siano in regola con il pagamento del diritto annuale a partire dall' **annualità 2022**;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- g) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc) ³
- h) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Lecce ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n.135⁴.
- j) **REQUISITO VALEVOLE SOLO PER LE MEDIE IMPRESE:**

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ In riferimento al punto g) si precisa che all'atto di concessione e liquidazione del contributo l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc). Nel caso di DURC irregolare è facoltà dell'Ente procedere a mezzo "intervento sostitutivo" (art.31 co. 8-bis L.98-2013).

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Siano in regola con l'obbligo assicurativo catastrofale di cui alla legge 101 del 30.12.2023⁵

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f), h), i), j) devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
2. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari anche solo in parte coincidenti possono essere ammesse a finanziamento per una sola domanda, a insindacabile giudizio della Camera di commercio di Lecce.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:
 - a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale “*as is*” dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
 - b) analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
 - c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
 - d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
 - e) implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
 - f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
 - g) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
 - h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;

⁵ La **Micro impresa** è costituita da imprese che:

- hanno meno di 10 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La **Piccola impresa** è costituita da imprese che:

- hanno meno di 50 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La **Media impresa** è costituita da imprese che:

- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

- i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
 - j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.
2. Sono ammissibili le spese per i servizi di **formazione** finalizzati al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.
3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **investimenti "green"**:
- a) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica in ottica green e/o progetti per l'ammodernamento delle imprese in ottica green;
 - b) acquisto e installazione di impianti, macchinari e attrezzature (impianti per l'autoproduzione di energia, caldaie a biomassa, sostituzione di macchinari e attrezzature con nuovi tipi ad alta efficienza energetica, sistemi di domotica); **sistemi rivolti a ridurre i consumi idrici**;
- In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono ammissibili le spese per la realizzazione delle seguenti tipologie di investimento relative a impianti collaudati e pronti per l'utilizzo, siti nella provincia di Lecce:
- acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;
 - impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo ;
 - acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;
 - acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto di intervento;
 - acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
 - acquisto di tecnologie digitali e 4.0 funzionali alla raccolta e al monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti) e loro installazione e attivazione;
 - acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
 - costi direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;
 - interventi di cosiddetti "*relamping*", acquisto e installazione di corpi illuminanti LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena);
 - riduzione dei consumi idrici e riciclo dell'acqua nei sistemi aziendali secondo le diverse tecnologie applicabili ai diversi settori produttivi (a titolo di esemplificazione non esaustiva: sistemi di raccolta e recupero acque piovane, adozione di sistemi efficienti di irrigazione, automazione di impianti al fine del risparmio idrico ed energetico, contabilizzazione dei consumi idrici e umidità del suolo; utilizzo di macchinari per riciclo dell'acqua, filtraggio e depurazione e riuso, riciclo e riuso acque grigie, utilizzo di macchinari che riducano il prelievo dell'acqua nei processi industriali).
4. Ai fini del presente Bando, per i soli servizi di consulenza, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- a) **EGE – Esperti in Gestione dell'Energia** –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - b) **energy manager** e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
5. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori, Fondi Interprofessionali) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
 6. Per gli investimenti di cui punto 3 gli installatori devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008 e regolarmente iscritti al Registro delle imprese.
 7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - trasporto, vitto e alloggio;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
 8. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal **1° gennaio 2024** e fino al **28.02.2026**.
 9. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario possa dimostrare che ne sostiene il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 – FORNITORI DI SERVIZI ESCLUSI DAL BENEFICIO

1. I fornitori di servizi ad altre imprese beneficiarie oggetto dell'agevolazione del Bando non possono presentare domande per essere beneficiari nell'ambito del Bando stesso.
2. I fornitori di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art.2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari anche parzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁶

⁶ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 8- NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 del 13 dicembre 2023, n. 1408/2013, come modificato dal regolamento n. 3118 del 10 dicembre 2024, e del Regolamento UE n. 717 del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare nell'arco di tre anni l'importo di €.300.000,00 (regolamento 2831/2023) e 50.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli (regolamento UE 3118/2024); mentre non può superare nei tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti) €.40.000,00 per le imprese della pesca ed acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014, prorogato al 31/12/2029).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale del *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. L'agevolazione di cui al presente bando è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e la normativa di riferimento lo consenta.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma tecnologica cui si accede

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

attraverso il link <https://restart.infocamere.it>, dalle ore **11.00 del 22.12.2025 alle ore 19.00 del 28.02.2026**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. Per evitare fenomeni di incontrollata concentrazione dei voucher, ciascun intermediario diverso dalle associazioni di categoria potranno inviare massimo 3 pratiche, pena l'esclusione automatica delle pratiche in eccedenza. Nel caso di domanda trasmessa da un intermediario dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.le.camcom.it alla sezione "Transizione energetica" sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 D.P.R. n. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.le.camcom.it, alla sezione "Transizione energetica"), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - dichiarazione agli effetti fiscali – tracciamento flussi finanziari;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (esclusi assegni);
 - nel caso di spese di formazione la dichiarazione di fine corso, la copia dell'attestato nominativo che certifichi la frequenza di almeno l'80% del monte ore con indicazione del numero complessivo delle ore, unitamente alla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività formativa (es. registro delle presenze).
 - Relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa, contenente i risultati conseguiti unitamente alla documentazione comprovante il raggiungimento degli stessi;
 - Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>;
 - Eventuale autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6;
 - Eventuale documentazione inerente a collaudi degli impianti, qualora l'impresa abbia sostenuto spese indicate al comma 3 dell'art. 6;

4. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00. Per tale adempimento l'impresa dovrà effettuare il versamento dell'imposta utilizzando il modello F24 che dovrà essere allegato alla pratica telematica;
5. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo (INI-PEC), che sarà eletto a proprio domicilio digitale, al quale la Camera di Commercio trasmetterà tutte le comunicazioni;
6. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso della certificazione di genere o del rating di legalità, di cui all'articolo 3 comma 5 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, dovrà dichiarare nell'apposito spazio della domanda il possesso di tale requisito.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione dell'agevolazione; il provvedimento con esito positivo è comunicato all'impresa interessata. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera procederà alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a h) dell'art. 4, comma 1;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dr.ssa Antonella Pulimeno - Responsabile Servizio Studi, Statistica e Informazione economica. Supporto alla doppia transizione digitale ed ecologica.

ARTICOLO 16– NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
 Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile al fine di dare seguito al procedimento amministrativo connesso alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) contattando il titolare o il DPO ai recapiti indicati al punto 7 della presente informativa;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Lecce con sede legale in viale Gallipoli n. 39, tel. 0832-684111 email: cameradicommercio@le.camcom.it, PEC cciaa@le.legalmail.camcom.it. la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdc@le.camcom.it.